



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 27 del 20/02/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR LOMBARDIA PER RESISTERE CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' BRUGHIERA DUE F. S.R.L. PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DELLA D.G.C. 43/2012

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 16:00 presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Vicesegretario Generale AGNES STEFANO, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO	Sindaco	Presente
BORSOTTI GIOVANNA	Assessore	Presente
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA	Assessore	Presente
BRAMBILLA ALBERTO	Assessore	Presente
PEREGO MIRIAM	Assessore	Presente
FORMENTI ANDREA	Assessore	Presente
MAGNI MARCO	Assessore	Presente

Membri ASSEGNATI n. 7 PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione depositata agli atti dell'ufficio edilizia privata, che indica i passaggi procedurali interni connessi agli sviluppi in capo alla società Brughiera Due F S.r.l.;

DATO ATTO CHE in data 18 gennaio 2019 (Pec prot. n. 2154 del 21/01/2019) la società Brughiera Due F S.r.l., ha notificato ricorso al TAR Lombardia – sezione di Milano contro il Comune di Brugherio per l'accertamento:

- del danno subito dalla società in conseguenza dell'annullamento giurisdizionale della deliberazione del Comune di Brugherio n. 43 del 26 aprile 2012 avente ad oggetto l'approvazione della bozza di convenzione per la realizzazione dell'intervento edilizio previsto dal lotto PAV 2010 scheda 7 – via Montecervino – Brughiera Due F del Piano di Zona Comunale, nella parte in cui afferma che *“la dicotomia tra gli allineamenti reciproci obbligatori (tav. 8 convenzione) e l'art. 4 comma 6 convenzione (modifica dei vani all'interno della linea di galleggiamento) è risolto in favore dell'art. 4 comma 6 convenzione”* e del permesso di costruire n. 47/2011 del 13 dicembre 2012 rilasciato alla ricorrente in attuazione della suddetta convenzione stipulata tra le parti in data 28 maggio 2012;
- dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dal Comune di Brugherio nei confronti della società con la convenzione per la realizzazione dell'intervento edilizio previsto dal lotto PAV 2010 scheda 7 – via Montecervino – Brughiera Due F del Piano di Zona Comunale sottoscritta inter partes in data 28 maggio 2012;

e per la conseguente condanna del Comune di Brugherio al risarcimento di tutti i danni arrecati alla parte ricorrente, nella misura di € 2.410.588,00 ovvero della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa;

RITENUTO opportuno esprimersi circa l'eventualità di impugnare il ricorso in questione, al fine di difendere i propri interessi, con presentazione di memorie difensive entro i termini di legge, in quanto il ricorso non si ritiene abbia fondamento giuridico;

RITENUTO, opportuno altresì precisare che, per consolidato orientamento della Corte dei Conti, l'incarico ad un legale che si rende necessario per la difesa degli interessi del Comune non deve essere previamente previsto nel programma consiliare per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza e che, inoltre, esso non soggiace ai limite di spesa per “consulenze” di cui all'articolo 6 comma 7 della legge di conversione 30/07/2010, n.122 del Decreto Legge n.78 del 31/05/2010;

RILEVATO CHE:

- pur disponendo il Comune di un ufficio di Avvocatura, allo stesso è assegnato un solo avvocato che non possiede le caratteristiche di specializzazione in materia edilizio/urbanistico richieste per contestare le asserzioni del ricorrente;
- il Comune non possiede un Albo di legali esterni a cui rivolgersi e che per resistere nel presente giudizio necessita professionalità esperta in materia di urbanistico che differisce profondamente dagli altri procedimenti e che, pertanto sarà individuato studio, specializzato in diritto urbanistico, previa richiesta, da parte del competente Dirigente individuato, di preventivo di spesa per il riconoscimento dell'attività prestata;

RILEVATO quanto riportato all'art. 3 punto 4) del Regolamento dell'avvocatura attualmente in vigore nel Comune di Brugherio e, precisamente: *“nei casi di particolare importanza ed in quelli*

che necessitino di particolare specializzazione, non presente nella Sezione, gli Avvocati dell' "Avvocatura Civica" potranno essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare, previa deliberazione della Giunta Comunale nei seguenti casi:

– cause di particolare complessità;

– casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio (a titolo meramente esemplificativo in materia di lavoro, diritto tributario, fiscale, penale, ecc)", è stata presa la decisione di rivolgersi a specialisti esterni, del Libero Foro, esperti in materia edilizio/urbanistica;

RITENUTO, opportuno precisare inoltre che l'affidamento, da parte di una amministrazione pubblica di un incarico ad un avvocato non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta;

CONSIDERATO che è urgente individuare il legale che dovrà provvedere alla difesa del comune, che dovrà provvedere allo studio degli atti, alla stesura della memoria difensiva e a proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eventuali eccezioni processuali;

VISTO l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento Comunale della organizzazione dei servizi e degli uffici del Comune;

VISTO l'art. 44, comma 1°, lettera i) dello Statuto comunale che recita "Il Sindaco rappresenta in giudizio il Comune";

PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Settore Territorio in ordine alla regolarità tecnica e del parere del Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

AD UNANIMITÀ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di costituirsi entro i termini di legge previsti;

DELIBERA DI:

1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. RESISTERE nel giudizio promosso dalla Società Brughiera Due F S.r.l., dinanzi al T.A.R. Lombardia di Milano, per l'accertamento:
 - Del danno subito dalla società in conseguenza dell'annullamento giurisdizionale della deliberazione del Comune di Brugherio n. 43 del 26 aprile 2012 avente ad oggetto l'approvazione della bozza di convenzione per la realizzazione dell'intervento edilizio previsto dal lotto PAV 2010 scheda 7 – via Montecervino – Brughiera Due F del Piano di Zona Comunale, nella parte in cui afferma che *"la dicotomia tra gli allineamenti reciproci obbligatori (tav. 8 convenzione) e l'art. 4 comma 6 convenzione (modifica dei vani all'interno della linea di galleggiamento) è risolto in favore dell'art. 4 comma 6 convenzione"* e del permesso di costruire n. 47/2011 del 13 dicembre 2012 rilasciato alla ricorrente in attuazione della suddetta convenzione stipulata tra le parti in data 28 maggio

2012;

- Dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dal Comune di Brugherio nei confronti della società con la convenzione per la realizzazione dell'intervento edilizio previsto dal lotto PAV 2010 scheda 7 – via Montecervino – Brughiera Due F del Piano di Zona Comunale sottoscritta inter partes in data 28 maggio 2012;

e per la conseguente condanna del Comune di Brugherio al risarcimento di tutti i danni arrecati alla parte ricorrente, nella misura di € 2.410.588,00 ovvero della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa.

3. DARE MANDATO al Dirigente del Territorio, ad esecutività della presente deliberazione, di provvedere agli adempimenti procedurali connessi e conseguenti individuando lo studio legale esterno cui affidare l'incarico per rappresentare l'Amministrazione in ordine al giudizio di che trattasi, con facoltà di farsi sostituire e di designare od associare, occorrendo, altri legali dando atto che, ai sensi del vigente Regolamento dell'avvocatura civica del Comune di Brugherio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19/05/2016, si prevede la costituzione in giudizio dell'avvocatura civica in codifesa con legali specializzati in diritto amministrativo esterni, il cui compenso economico verrà ridotto in ragione della costituzione congiunta con il legale responsabile dell'avvocatura civica.
4. DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL VICESEGRETARIO GENERALE
AGNES STEFANO



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 175
Sezione Edilizia Privata

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR LOMBARDIA PER RESISTERE CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' BRUGHIERA DUE F. S.R.L. PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DELLA D.G.C. 43/2012

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 13/02/2019

IL DIRIGENTE
LAUBER CLAUDIO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 175 / 2019 ad oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR LOMBARDIA PER RESISTERE CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' BRUGHIERA DUE F. S.R.L. PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DELLA D.G.C. 43/2012

Legenda

FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 20/02/2019

IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 20/02/2019

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR LOMBARDIA PER RESISTERE
CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' BRUGHIERA DUE F.
S.R.L. PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO
DELL'ANNULLAMENTO DELLA D.G.C. 43/2012.

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, dal 04/03/2019 al 19/03/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Brugherio, 04/03/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 20/02/2019

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR LOMBARDIA PER RESISTERE CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' BRUGHIERA DUE F. S.R.L. PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DELLA D.G.C. 43/2012.

Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:

15/03/2019

Brugherio, 15/03/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)